

**ACCORDO PROVINCIALE INTEGRATIVO DEL CCNL
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DEL 1° LUGLIO 2014**

Il giorno 27 giugno 2016, presso la sede di Ance Viterbo, Via Fontanella del Suffragio, 14

tra

- la ANCE VITERBO, Sezione Costruttori Edili UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle Imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo- aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata da: Andrea Belli, Ettore Bacchelli e David Delli laconi

- la FeNEAL-Uil, rappresentata da Francesco Palese


- la FILCA-Cisl, rappresentata da Francesco Agostini e Claudio Delle Monache

- la FILLEA-Cgil; rappresentata da Carlo Proietti

si è definito il CCPL per il settore delle costruzioni a valere sulle annualità 2016 - 2018.

Premesso che:

- l'economia italiana, nel primo semestre 2015, ha registrato una timida ripresa. Il PIL, nel secondo trimestre 2015 è aumentato dello 0,6% dopo il 0,1% rilevato nel primo semestre dell'anno. La ripresa, però, ancora non coinvolge pienamente il settore delle costruzioni. Si registrano, infatti, segnali contrapposti dal -2% negli investimenti allo 0,4% nell'indice della produzione; dal significativo calo dei permessi a costruire al 2,3% di incremento occupazionale anche se, dall'inizio della crisi, il settore ha perso circa 450.000 occupati diretti; dalla contrazione del numero delle imprese che, dal 2008 al 2013, hanno avuto una flessione del 12,7% alla ripresa delle compravendite del mercato immobiliare valutato sia sul numero dei mutui erogati alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione e sia sul numero dei bandi di gara per lavori pubblici;
- a livello locale i sette anni di crisi che hanno investito l'economia del Paese hanno determinato, dal 2009 al 2015, una riduzione: del 45,71% delle ore lavorate, del 37,35% degli operai iscritti, del 40,33% delle imprese iscritte e del 40,40% della massa salari;
- nuove opportunità potranno essere colte sia con i 51,7 Mld di € dei Fondi Strutturali europei sia con le misure introdotte nel Disegno di Legge per la stabilità 2016;



- il rinnovato CCNL del 1°luglio 2014, in virtù di quanto sopra, ha richiesto: una radicale riorganizzazione ed efficientamento degli Organismi Paritetici, con una sostanziale riduzione dei costi degli stessi, l'attivazione della trasferta regionale;
- la sottoscrizione del presente contratto integrativo di lavoro, rinnova l'impegno delle Parti Sociali firmatarie:
 - ad implementare un modello di relazioni industriali basato sul continuo confronto con lo specifico intento di favorire, sostenere le esigenze di un settore economico ancora in grave difficoltà;
 - ad intensificare i rapporti, anche con la sottoscrizione di appositi protocolli, con Enti ed Istituzioni pubbliche volti sia alla ricerca della massima trasparenza delle regole sia a contrastare il lavoro irregolare riportando al centro dell'attenzione il lavoro propriamente detto, i lavoratori e l'impresa;
 - a potenziare i sistemi di informazione-formazione nell'ottica di migliorare la prevenzione, la sicurezza sul lavoro e le relative condizioni ambientali attraverso azioni che valorizzano le potenzialità degli Enti Bilaterali garantendo al sistema delle costruzioni, quello regolare, la possibilità di cogliere, partendo dalle medesime condizioni di legge e contratto, le opportunità che il mercato saprà offrire.

Tutto ciò premesso, le Parti hanno convenuto quanto segue:

The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and vary in length and complexity. The first signature is the longest and most elaborate, followed by a shorter one, then a medium-length one, and finally three shorter, more compact signatures on the right side.


A - Sistema della Bilateralità

Il sistema della Bilateralità ha rivestito, riveste e rivestirà un ruolo fondamentale nel supporto al sistema delle costruzioni. Gli Enti Bilaterali, Cassa Edile ed Edilformazione, seppur nell'alveo delle linee di indirizzo già tracciate dal rinnovato ccnl del 1° luglio 2014, dovranno esser capaci di porre in essere ulteriori processi, oltre a quelli già previsti, volti a sviluppare sinergie operative finalizzate ad una maggiore incisività, seppur con risorse economico-finanziarie estremamente ridotte; ciò senza compromettere gli standard operativi sinora adottati che hanno permesso, soprattutto alla Cassa Edile di Viterbo, di essere presa a modello operativo tra le 117 Casse Edili ed Edilcasse presenti sul territorio italiano.

Quindi, le Parti convengono:

1 - nello spirito del dettato contrattuale nazionale del 1° luglio 2014 - Protocollo sugli Enti Bilaterali e Codice Etico -, di individuare percorsi di razionalizzazione e accorpamento degli Enti al fine di avviare e sostenere un efficientamento degli stessi e dei servizi offerti con riduzione dei relativi costi. Atteso, però, che una valutazione accorta facesse nascere unificati la Scuola di formazione ed il CTP, oggi quella stessa valutazione indicherebbe l'unificazione della Cassa Edile e dell'ESEV CTP Formazione e Sicurezza senza con ciò nulla pregiudicare sia al Sistema della Bilateralità, sia ai servizi offerti ai lavoratori ed alle imprese. Il CCNL 1° luglio 2014, se propone omogeneità nei comportamenti sui territori sulla base di format nazionali, nulla toglie alla disponibilità delle Parti sociali di proporre un modello differente di unificazione e razionalizzazione degli Enti; il piano industriale redatto si muove sull'onda di quanto a livello nazionale suggerito ma parallelamente un altro piano industriale è in via di implementazione per proporre un modello di unificazione degli Enti (Cassa Edile e Edilformazione) capace di rispondere agli impegni statuari e di lasciare la governance a livello locale;

2 - sull'opportunità che si realizzi, a livello regionale, un Gruppo di lavoro, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle azioni che gli Enti andranno a prendere soprattutto in ordine alla trasferta regionale ed alla sua corretta applicazione, all'iscrizione degli impiegati, determinandone modalità, contribuzione e prestazioni, in Cassa Edile.



B – Formazione e Sicurezza (RLST)

Resta centrale per il comparto delle costruzioni la formazione e la cultura della sicurezza. Le Parti convengono sulla necessità:

- di implementare le azioni già intraprese con le Istituzioni e gli Enti preposti al fine di creare una "filiera della sicurezza" capace sia di prevenire sia di contenere fenomeni devianti;
- di cogliere le opportunità offerte dai finanziamenti pubblici per realizzare programmi di formazione e riqualificazione professionale rispondenti alle nuove esigenze del comparto. In quest'ambito, ravvisano opportuno attivare lo sportello:
 - del "Blen.it". Il Blen.it, la Borsa Lavoro Edile Nazionale –gestita dal Fomedil in collaborazione con la CNCE Commissione Nazionale Casse Edili, è un servizio nazionale di sistema, previsto dai CCNL Edili Industria e Cooperazione e Aniem – Confapi, unitamente al CCNL Artigiani 2008- a disposizione dei lavoratori e delle aziende, per intercettare e rispondere concretamente a dinamiche occupazionali;
 - per le dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, così come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs.151/2015 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2015;
- di porre particolare attenzione al ruolo degli R.L.S.T., secondo quanto previsto dal Piano Industriale per la Cassa Edile di Viterbo, redatto e regolarmente inviato alle Parti sociali nazionali in data 22 dicembre 2015 ; andranno attivamente sostenuti:
 - anche attraverso un'apposita convenzione con la Cassa Edile, volta ad estendere loro le notifiche preliminari, di cui al D.Lgs. 81/2008, art.99, quale strumento di prevenzione soprattutto per le piccole, medie e micro imprese;
 - perché particolare enfasi dovrà essere posta all'obbligo di iscrizione in Cassa Edile, previsto dal Codice dei Contratti sia all'art. 118, c.6, sia all'art. 40 c.6 lett. d), che impone a tutte le "imprese che eseguono appalti di lavori pubblici" l'iscrizione dei lavoratori in Cassa Edile territorialmente competente, indipendentemente dal contratto di riferimento. Al riguardo, non viene neppure in rilievo il CCNL in concreto applicato dall'impresa, ma "quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara" (Deliberazione Avcp n.91 del 29.03.2007 e Parere Avcp n. 83 del 30.05.2012). Di contro, secondo l'A.N.A.C. l'eventuale esclusione dell'impresa dal suddetto obbligo sussiste qualora non vi siano lavorazioni di natura edile oppure l'impresa dichiara esplicitamente di svolgere all'interno dell'appalto esclusivamente un intervento nel quale le lavorazioni di natura edile, eventualmente connesse, possono ritenersi meramente accessorie;
 - per contrastare il dilagante fenomeno dei "voucher"; utilizzo escluso per svolgere prestazioni a favore di terzi, così come da ultimo specificato dal D.Lgs. n.81/2015. Il ricorso ai voucher è vietato nell'ambito di esecuzione di appalti di opere e servizi, fatte salve specifiche ipotesi che saranno individuate con apposito decreto ministeriale;



- di rimodulare la contribuzione Cassa Edile, nel rispetto del successivo punto G – Clausola di salvaguardia, cercando di contemperare adeguati livelli di servizi/prestazioni con capacità economico-finanziaria dell'Ente:

DESCRIZIONE	TOTALE %	A CARICO DITTA	A CARICO DEL LAVORATORE
APE ordinaria	3,000	3,000	----
CASSA EDILE (imprese < 50 dipendenti)	2,500	2,080	0,4200
CONTRI. DPI/FLUP	1,000	1,000	-----
ESEV-CTP VITERBO – Formazione e sicurezza	1,000	1,000	-----
QUOTE SERVIZIO Nazionali	0,444	0,222	0,222
QUOTE SERVIZIO Provinciali	1,500	0,750	0,750
TOTALE	9,444	8,052	1,392

Relativamente al Fondo Assistenza Fiscale, oltre ad essere ancora a titolo sperimentale, si conviene che il contributo complessivo a capienza sarà pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) annui.

Per le aziende che utilizzano operai part-time è prevista una contribuzione aggiuntiva del 3%, carico azienda, sull'imponibile del lavoratore part-time in forza.

Le Parti si incontreranno entro un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo per verificare gli effetti della presente rimodulazione.

C - Indennità

Le Parti convengono sulle seguenti indennità:

1. mensa:

1.1 operai:

1.1.1 dal 1°aprile 2017, viene portata a € 0,70 su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario;

1.1.2 dal 1°aprile 2018, viene portata a € 0,88 su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario;

1.2 impiegati:

1.2.1 dal 1°aprile 2017, viene portata a € 5,60 su base giornaliera;

1.2.2 dal 1°aprile 2018, viene portata a € 7,04 su base giornaliera;

1.3 operai calcestruzzo:

1.3.1 dal 1°aprile 2017, viene portata a € 0,84 su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario;

1.3.2 dal 1°aprile 2018, viene portata a € 1,06 su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario;


1.4 impiegati calcestruzzo:

1.4.1 dal 1°aprile 2017, viene portata a € 6,72 su base giornaliera;

1.4.2 dal 1°aprile 2018, viene portata a € 8,48 su base giornaliera;

2. trasporto:

a. dal 1°settembre 2018, viene portata a € 0,30, superando l'attuale distinzione in fasce chilometriche.



3. reperibilità:

- a. è dovuto per il solo periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda. Per intervento in reperibilità s'intende, quindi, l'attività svolta dal lavoratore fuori dal proprio normale orario di lavoro. La chiamata da parte dell'azienda deve essere supportata da ragioni di urgenza e indifferibilità. A fine di facilitare la comunicazione, l'azienda doterà di idonei strumenti i lavoratori interessati. Il lavoratore, pur dovendo essere rintracciabile, gode della libertà di gestire il proprio tempo libero lontano dal luogo di lavoro, nel suo ambito sociale o familiare. Quindi, il lavoratore a disposizione per sopperire ad esigenze non prevedibili volte ad assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti beneficerà di un'indennità. Il personale direttivo è escluso dall'applicazione delle presente indennità e in attuazione di quanto previsto dal c.2 dell'art. 2120 del cc., le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Per quanto non specificatamente riportato, si rinvia alla disciplina generale demandando la definizione degli importi alla contrattazione in sede aziendale o, in assenza, a quella in vigore a livello regionale.

4. Indennità lavori in galleria:

- a. dal 1° luglio 2016 viene riconosciuta una indennità per i lavori in galleria a norma dell'art. 20 del CCNL, un importo pari a € 0,60 per ogni ora di lavoro prestato;




3. reperibilità:

- a. è dovuto per il solo periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda. Per intervento in reperibilità s'intende, quindi, l'attività svolta dal lavoratore fuori dal proprio normale orario di lavoro. La chiamata da parte dell'azienda deve essere supportata da ragioni di urgenza e indifferibilità. A fine di facilitare la comunicazione, l'azienda doterà di idonei strumenti i lavoratori interessati. Il lavoratore, pur dovendo essere rintracciabile, gode della libertà di gestire il proprio tempo libero lontano dal luogo di lavoro, nel suo ambito sociale o familiare. Quindi, il lavoratore a disposizione per sopperire ad esigenze non prevedibili volte ad assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti beneficerà di un'indennità. Il personale direttivo è escluso dall'applicazione delle presente indennità e in attuazione di quanto previsto dal c.2 dell'art. 2120 del cc., le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Per quanto non specificatamente riportato, si rinvia alla disciplina generale demandando la definizione degli importi alla contrattazione in sede aziendale o, in assenza, a quella in vigore a livello regionale.

4. Indennità lavori in galleria:

- a. dal 1° luglio 2016 viene riconosciuta una indennità per i lavori in galleria a norma dell'art. 20 del CCNL, un importo pari a € 0,60 per ogni ora di lavoro prestato;



D – Prestazioni territoriali extracontrattuali

Le Parti concordano di incontrarsi entro il 30 settembre 2016 per la ridefinizione delle prestazioni; fino a tale rimodulazione resteranno in vigore le prestazioni attuali.

fran

19

[Signature]

Holler
[Signature]

F – Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

A decorrere dal 1° luglio 2016, l'E.V.R. per la provincia di Viterbo, di cui all'art.12, all'art.38 lett. f) a all'art.46 del vigente CCNL, è convenuto nella misura di seguito riportata.

L'E.V.R. è concordato tra le Parti quale premio variabile della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL ivi compreso il trattamento di fine rapporto e Cassa Edile.

L'E.V.R. provinciale, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38, viene fissato, per la vigenza del presente contratto, nella misura del 4% da applicarsi ai minimi di paga base in vigore a luglio 2014.

Al fine della definizione dell'E.V.R., a livello provinciale, le Parti hanno:

- a) integrato gli indicatori forniti a livello nazionale con un quarto indicatore ed hanno definito, come di seguito riportato, i rispettivi valori ponderali:

	INDICATORI	PERCENTUALI
Nazionale	Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
	Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%
	Ore denunciate in Cassa Edile	25%
Territoriale	Monte salari versato in Cassa Edile	25%

- b) definito quale triennio di riferimento, per il raffronto dei parametri territoriali, quello relativo alle annualità 2015-2014-2013. Tale triennio sarà comparato con quello immediatamente precedente (2014-2013-2012). Ai fini delle verifiche annuali per gli anni successivi al 2016, ogni triennio slitterà in avanti di un anno;
- c) provveduto, in ottemperanza al dettato di cui all'art.38, a confrontare i quattro parametri come sopra definiti -punto a) e b)-, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. La media dei valori determinatosi ha espresso l'andamento dei valori (positivo/negativo) degli indicatori, quindi l'applicazione/non applicazione della relativa percentuale all'E.V.R.. La verifica dell'E.V.R. sarà definita in un apposito incontro tra le Parti da tenersi entro il mese di maggio di ogni anno. La definizione del valore economico dell'E.V.R., invece, sarà stabilito in un apposito incontro tra le Parti da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno; nell'incontro verranno indicati quali sono i valori percentuali degli indicatori utili (cioè positivi) per il calcolo dell'E.V.R. alla data del 30 settembre di ogni anno. Il valore economico dell'E.V.R., così come sopra



definito, verrà erogato in quote mensili. Definita la percentuale dell'E.V.R. erogabile a livello provinciale ciascuna impresa dovrà procedere, a sua volta, alla verifica dei seguenti parametri:

- I. ore denunciate in Cassa Edile;
- II. volume di affari I.V.A., così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali I.V.A. dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge. L'impresa confronterà, poi, i dati relativi ai due parametri sopra indicati prendendo a riferimento l'ultimo triennio aziendale utile con quello immediatamente precedente, cioè slittato di un anno, utilizzando le stesse modalità di calcolo previste a livello provinciale. Qualora la valutazione dei parametri a livello aziendale comporti le conseguenze previste dal già citato art. 38, c.18 e c.19, l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione sia alla RSA o RSU, ove costituita, alle Parti stipulati il presente contratto ed alla Cassa Edile. Entro 30gg. dal ricevimento dell'autodichiarazione la Sezione Edili di Unindustria Rieti attiverà un confronto con le Parti volto alla verifica dell'autodichiarazione. La verifica avrà come oggetto soltanto la dichiarazione annuale I.V.A. dell'impresa e la documentazione afferente le ore denunciate in Cassa Edile. Accertata la correttezza dei presupposti previsti per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori l'E.V.R. nella misura prevista dall'art. 38. Il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo all'erogazione dell'E.V.R. nella misura fissata territorialmente. Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello provinciale. Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali, invece, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

L'E.V.R., a livello territoriale:

- α) non si eroga con un solo parametro pari o positivo;
- β) si eroga il 30% dell'E.V.R. (del 4%) con due parametri su quattro pari o positivi;
- χ) si eroga nella misura derivante dalla somma delle incidenze ponderali con due parametri su quattro pari o positivi con peso ponderale maggiore del 30%;
- δ) si eroga l'E.V.R. derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% (quindi il 4%) con tre parametri pari o positivi.

L'E.V.R., a livello aziendale, considerando i due parametri aziendali -ore denunciate in C.E. e volumi d'affari IVA- con riferimento all'azienda nel suo complesso:

- a) non si eroga con due parametri negativi;
- b) si eroga il 50% della percentuale eccedente il 30%, oltre allo stesso 30%, attivando la procedura dell'autodichiarazione;

- c) si eroga nella misura stabilita a livello provinciale con due parametri entrambi pari o positivi;
 d) le imprese di nuova costituzione erogano l'E.V.R. nella misura del 4%.

Trienni presi a riferimento:

	2012	2013	2014	MEDIA TRIENNIO	2013	2014	2015	MEDIA TRIENNIO	DIFFERENZIALE
LAVORATORI ISCRITTI	3.658	3.186	2.921	3.255	3.186	2.921	2.976	3.028	- 6,97%
NUMERO ORE	3.167.243	2.601.918	2.453.773	2.740.978	2.601.918	2.453.773	2.339.290	2.464.994	- 10,07%
MASSA SALARI	31.280.857	26.362.395	25.120.674	27.587.975	26.362.395	25.120.674	24.160.480	25.214.516	- 8,60%
MASSA SALARI VERS.	29.652.568	24.387.992	22.662.441	25.567.667	24.387.992	22.662.441	22.184.057	23.078.163	- 9,74%

Il differenziale dei periodi presi a riferimento determina per tutti i parametri valori negativi, pertanto per l'anno 2016 non ci sarà erogazione di E.V.R.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right with a checkmark.

G - Clausola di salvaguardia

Le Parti convengono sull'opportunità di procedere, con incontri semestrali (aprile-ottobre), alla verifica dell'andamento economico congiunturale del settore al fine di monitorare le azioni intraprese, valutandone così gli effetti. Qualora dovessero emergere chiari elementi di un ulteriore peggioramento, le Parti si impegnano ad una rivisitazione/rimodulazione degli impegni qui presi.

Handwritten signatures:
Three distinct signatures in cursive script, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten signatures:
A cluster of three overlapping signatures in cursive script, located in the lower-right quadrant of the page.

H - Decorrenza e durata

Il presente CCPL entra in vigore dal 1° luglio 2016 ed ha una decorrenza triennale e, in ogni caso fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dal CCNL di settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE - Viterbo



FENEALUIL Viterbo



FILCA - CISL Viterbo



FILLEA - CGIL Viterbo



VERBALE DI ACCORDO

Addi, 8 luglio 2016, in Viterbo

Tra

Ance Viterbo

E FENEALUIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL di Viterbo.


Con riferimento al la lettera B del CCPL siglato in data 27 giugno 2016 ed al Piano Industriale della Cassa Edile redatto dalle Parti Sociali ed inviato alle Parti Sociali nazionali in data 22 dicembre 2015, le parti concordano che gli eventuali risparmi derivanti dall'unificazione delle sedi di Cassa Edile ed Esev Ctp saranno destinati a finanziare la figura degli RLST per gli anni successivi al 2017.

Le Parti convengono che lo 0,20 % destinato al finanziamento degli RLST sarà devoluto all'associazione ALV al fine di assicurare il servizio di RLST.

Le Parti si incontreranno entro il mese di giugno 2017 per monitorare e verificare la situazione complessiva del servizio di RLST.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ance Viterbo



FENEALUIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

